



TRIBUNALE DI SPOLETO

Oggi 05/04/2018 in Spoleto e nell'aula delle udienze del Tribunale.
Davanti al Giudice dell'Esecuzione Dr. Simone Salcerini, assistito dal sottoscritto
Funzionario, viene chiamata la procedura immobiliare

PROMOSSA DA

CORALLINI GIAMPIERO

CONTRO

È presente Avv. Pastorelli in sost Avv. Orsini per Corallini il quale insiste nelle vendite

E' presente altresì l'Avv. Merini in sost Avv. Coaccioli per B.Marche, Avv. Crucisni in sost Avv. Cesarini per Unicredit

E' presente il Delegato alle vendite che dichiara che il compendio immobiliare pignorato non è stato venduto.

Il G.E. proroga l'incarico al Delegato sino alla data del 31.12.2019, autorizza il delegato ad effettuare nuovo tentativo di vendita con prezzo base di € 46.000,00 e rilancio minimo €. 500 ed in caso di esito negativo autorizza ulteriore vendita con prezzo ribassato tra il 15% e il 20% rispetto alla precedente base d'asta; rinvia all'udienza del 11.04.2019 per la verifica dell'esito dei tentativi di vendita.

TRIBUNALE DI SPOLETO

R.G.E. n. 26/2007

R. DEL. N. 16/09

Cron. n. 31/09

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letti gli atti del processo esecutivo promosso da:

CORALLINI GIAMPIERO

contro

Sentite le parti;

Ritenuto di dover procedere alla vendita mediante delega, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., come modificato, da ultimo, con l. 263 del 2005;

delega

L'Avv. Tiziana STEMPERINI con studio in Spoleto Centro Civico S. Nicolò, iscritto nell'elenco formato secondo il disposto dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., a procedere alle operazioni di vendita secondo le modalità sancite dall'art. 569, comma III, c.p.c..

Il professionista delegato, in dettaglio, provvederà:

- 1) Alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma c.p.c., tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma c.p.c., e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis, quarto comma, disp. att. c.p.c.;
- 2) Agli adempimenti previsti dall'art. 570, secondo quanto prescritto dall'art. 591 bis, comma III, c.p.c. e, ove occorrenti, agli adempimenti previsti dall'art. 576, secondo comma, c.p.c.;
- 3) Alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c. e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574 c.p.c.;
- 4) Alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581 c.p.c.;
- 5) A ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
- 6) Sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma c.p.c.;
- 7) Sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590 c.p.c.;
- 8) Alla fissazione del nuovo incanto, ovvero del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591 comma II c.p.c., ove disposto in detti ultimi sensi dal G.E., al quale resta riservato l'eventuale abbattimento del prezzo;
- 9) Alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art. 587 c.p.c.;
- 10) Ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c.;



